DF.DFCTPGE.Registro corrispondenza
interna.0000166.29-04-2020.R

Commissione Tributaria Provinciale di Genova

IL PRESIDENTE

Visti gli artt. 83, comma 6, d.l. 17.3.2020, n. 18, e art. 36, d.l. 8.4.2020, n. 23, che dispongono rinvii ed organizzazione delle udienze, anche tributarie, come forma di prevenzione sanitaria generale in conseguenza all'emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19, per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 (salva eventuale protrazione dovuta a futuri interventi legislativi);
Visto l'analogo e conseguente decreto del Presidente della CTR della Liguria, emesso in data 24/4/2020, ed i precedenti in data 16/3/2020, 3/4/2020 e 7/4/2020, aventi le stesse finalità;
Rilevato che con il precedente provvedimento dello scrivente in data 14/4/2020 si è provveduto a rinviare le udienze fissate dal 15/4/2020 al dì 11/6/2020;
Ritenuto necessario organizzare le udienze successive a tale data e, conseguentemente, il lavoro della Segreteria, con l'intento precipuo di evitare, nell'ulteriore periodo dal 12/6/2020 al 30/6/2020, l'afflusso di persone nei locali della CTP ed in particolare in occasione delle udienze già fissate in detto periodo e ciò anche al fine di concedere alle parti termini congrui per esercitare i relativi diritti di difesa;

DISPONE

che, nel periodo 12 giugno-30 giugno 2020, le udienze di discussione (nonché quelle fissate a seguito di istanza di sospensione), come previsto dall'art. 83, comma 7, lett. h), citato, verranno celebrate senza la partecipazione fisica delle parti e dei loro difensori, pur garantendosi il diritto al contraddittorio mediante il deposito degli scritti difensivi previsti dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546;

che, stante la brevità del periodo 12 giugno-30 giugno 2020, non si ritiene, allo stato, di attivare la modalità di celebrazione dell'udienza pubblica con collegamento da remoto, prevista dall'art. 83, comma 7, lett. f), citato mediante gli applicativi messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Di conseguenza in tale periodo verrà data la precedenza alla celebrazione delle udienze in camera di consiglio, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, le quali non richiedono la presenza fisica delle parti e dei difensori. Per i procedimenti – già fissati nell'anzidetto periodo 12 giugno-30 giugno 2020 o già rinviati a tale periodo - nei quali fosse stata già presentata istanza di discussione in pubblica udienza, si procederà, pertanto, senza la partecipazione fisica delle parti, salvo motivata richiesta di rinvio delle parti interessate ad una successiva pubblica udienza;

che la modalità di celebrazione dell'udienza pubblica con collegamento da remoto verrà, invece, attuata, qualora il periodo emergenziale dovesse essere prorogato, con provvedimento legislativo, oltre il 30 giugno 2020, sulla base di Protocolli di intesa con gli Ordini professionali in indirizzo e con i Direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come auspicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella sua Delibera 15.4.2020, lett. a) e b);

che le camere di consiglio fra i giudici tributari, nel periodo 12 giugno-30 giugno 2020, verranno tenute con le modalità di collegamento da remoto previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. 18/2020, mediante gli applicativi ministeriali;

che, per quanto concerne le esigenze menzionate dalle lett. a), b) e c), del citato art. 83 e l'accesso agli uffici della Commissione tributaria, vada applicato quanto disposto dal Direttore Generale delle Finanze, con determinazione n° 6121 del 25 marzo 2020, in modo che, a decorrere dal 26 marzo 2020, permanga l'interdizione dell'accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado e che la disposizione resti in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione;
mentre che vada ribadito, peraltro, che é possibile formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le richieste stesse agli indirizzi di posta elettronica, ovvero ai recapiti telefonici della Commissione Provinciale di Genova, salvo che, in caso di straordinarie ragioni di urgenza che rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso la Commissione, si potrà contattare preventivamente il Direttore dell'Ufficio di segreteria (o comunque l'Ufficio medesimo), per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della COVID-19, quali adottate dal Ministero della Salute.

La Segreteria provveda agli adempimenti di competenza informando tempestivamente giudici e parti.

Il Dirigente la Segreteria approntera di conseguenza il calendario di presenza del personale in ufficio.

Genova, 29 aprile 2020

IL PRESIDENTE
dr. Maurizio Picozzi

